

# COMUNE DI AGNA (PD)

## Sicurezza stradale

**03.11.2014**

### **In vigore le nuove norme sulla carta di circolazione**

**Chi utilizza per oltre 30 giorni un veicolo intestato a un'altra persona deve comunicare i propri dati alla Motorizzazione civile. Sanzione pecuniaria in caso di violazione della norma, introdotta per identificare con certezza chi è responsabile della circolazione del mezzo.**

Entrano in vigore oggi le nuove regole del Codice della strada (Cds) sul libretto di circolazione introdotte per poter identificare con certezza il soggetto effettivamente responsabile della circolazione di un veicolo, e quindi di eventuali violazioni del Codice della strada. Le norme in questione sono gli articoli 94 comma 4-bis del Cds (decreto legislativo n.285/1992) e 247-bis del relativo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica n.495/1992).

Di fatto, chi usa per più di 30 giorni un mezzo intestato a un'altra persona è da oggi obbligato a comunicare i propri dati all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile competente, per l'annotazione sulla carta di circolazione e nell'Archivio nazionale veicoli.

La nuova regola riguarda i casi di: comodato in generale e comodato di veicoli aziendali, veicoli in custodia giudiziale con facoltà d'uso, locazione senza conducente, intestazione di veicoli a soggetti incapaci di agire o a persone decedute, veicoli con contratto 'rent to buy' e/o che fanno parte di un 'trust'.

La norma non si applica: ai mezzi impiegati nell'attività di autotrasporto; nei casi di comodato in ambito familiare, cioè di uso esclusivo da parte di un familiare convivente.

In caso di comodato, in particolare, l'obbligo di annotazione nasce solo quando sia previsto l'uso del veicolo da parte del comodatario in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a trenta giorni.

L'utilizzatore o il proprietario da lui delegato, devono richiedere l'annotazione entro 30 giorni dall'atto o fatto dal quale deriva l'utilizzo del veicolo. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria.

Informazioni e chiarimenti sul sito del ministero infrastrutture e Trasporti, sui siti web degli uffici provinciali della Motorizzazione civile e sul sito della Polizia di Stato.